

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili, presso il Comune di Pescara per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento;
2. Il Registro viene conservato e gestito presso gli uffici del Settore comunale al cui interno opera il Servizio competente in materia di anagrafe e stato civile.

Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili *"due persone maggiorenni* legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, con il fine di superare situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali
 - c) *politiche per* giovani, genitori e anziani
 - d) sport e tempo libero
 - e) formazione, scuola e servizi educativi
 - f) diritti e partecipazione

g) trasporti

4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni *non discriminatorie* di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, *in un quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.*

5. All'interno del territorio comunale di Pescara, chi si iscrive al Registro è considerato equiparato al parente prossimo del soggetto con cui è iscritto ai soli fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 - Rilascio dell'attestato di unione civile basata su vincolo affettivo

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, l'attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall' Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223 11989).

Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223 11989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e le famiglie , prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione;

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione *comunale.*

3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4 - Iscrizione nel Registro

1. Possono richiedere l'iscrizione al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di

sexso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Pescara. Per poter richiedere l'iscrizione nel Registro delle Unioni civili è necessario, preliminarmente, che all'Ufficio Anagrafe del Comune risulti già costituita una famiglia ai sensi dell'art. 4, del

D.P.R. 223/1989.

2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente al Comune dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Articolo 5 - Cancellazione dal Registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Pescara determina la cancellazione d'ufficio del Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.